

Società SEA S.p.A.  
Pec: legale@pec.seamilano.eu  
Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti  
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica  
Direzione Aeroportuale Lombardia  
Direzione Operatività Aeroporti  
Direzione Operazioni Nord Ovest  
Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Oggetto: Aeroporto di Malpensa. Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il Codice della Navigazione;

**vista** la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio - del 15 ottobre 1996 - relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

**vista** la L. 24 aprile 1998, n. 128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997";

**visto** il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

**vista** la regolamentazione emanata dall'Ente nell'ambito delle proprie funzioni, ed in particolare: il Regolamento *Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra* ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Em. 1 del 25 gennaio 2018, la circolare APT-02B del 22 novembre 2013 *Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*;

**vista** l'istanza della SEA S.p.A. (di seguito anche "la società di gestione") 1 dicembre 2016 prot. n. 008844 con la quale la società di gestione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 18/99, ha chiesto di limitare il mercato dell'*handling a tre operatori e tre utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale e a quattro operatori per l'aviazione generale* per i seguenti servizi, di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 18/99:



#### Aviazione commerciale:

- assistenza bagagli;
- assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- assistenza operazioni in pista, ad eccezione della sottocategoria 5.7;
- assistenza carburante e olio.

#### Aviazione generale:

- assistenza bagagli;
- assistenza operazioni in pista, ad eccezione della sottocategoria 5.7;

**preso atto** dell'analisi funzionale presentata dal gestore in data 3 novembre 2017 prot. n. 0016865; e la nuova istanza formalizzata da SEA S.p.A. in pari data;

**preso atto** dell'aggiornamento dell'analisi funzionale operativa trasmessa in data 29 maggio 2018 a supporto dell'istanza di limitazione;

**preso atto** del parere espresso dal Direttore aeroportuale Milano Malpensa con nota prot. 64231 del 3 giugno 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**preso atto** della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti, con il supporto della Direzione Operazioni Centro e della Direzione Operatività Aeroporti, prot. 65303 del 5 giugno 2019 e le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**preso atto** della richiesta di SEA S.p.A. di limitare il numero degli operatori ai fini sia dell'ordinato svolgimento delle attività sia per garantire adeguati livelli di safety;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**preso atto** delle risultanze dell'istruttoria condotta, dalla quale appare che lo scalo di Milano Malpensa è caratterizzato da una limitata capacità, tale da imporre una limitazione dell'accesso agli operatori per i servizi di assistenza a terra,

### **DISPONE**

in accoglimento della richiesta di SEA S.p.A., l'accesso ai servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Malpensa limitato, ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, a **tre operatori e tre utenti in autoproduzione** per l'aviazione commerciale per le seguenti categorie:



- assistenza bagagli;
- assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- assistenza operazioni in pista, ad eccezione della sottocategoria 5.7;

e a **quattro operatori** per l'Aviazione generale per le seguenti categorie:

- Assistenza bagagli;
- Assistenza operazioni in pista;

Tale limitazione è fissata per un periodo **di sette anni**.

L'individuazione dei prestatori deve avvenire a norma dell'art. 15 del Regolamento ENAC *Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*, ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Emendamento 1 del 25 gennaio 2018.

I prestatori individuati a norma citato art. 15 del Regolamento ENAC sono tenuti a prestare i servizi di assistenza a terra per una durata fissata ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 18/99 in anni sette.

La limitazione in oggetto ha effetto con decorrenza immediata.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Alessio QUARANTA**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)